

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Opposizione all'esecuzione, sentenze pubblicate tra il 1 marzo 2006 e il 4 luglio 2009: non impugnabilità

In relazione alle sentenze che hanno deciso opposizioni all'esecuzione pubblicate tra il 1 marzo 2006 e il 4 luglio 2009, il regime impugnatorio applicabile resta quello della non impugnabilità; solo quelle pubblicate successivamente al 4 luglio sono soggette alla nuova regola della appellabilità, ai sensi del nuovo testo dell'[art. 616 c.p.c.](#)

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 5.7.2016, n. 13652

...omissis...

La sig.ra ssss sss per la cassazione della sentenza del tribunale di Bari che, riformando la sentenza del giudice di pace di Bari, ha rigettato l'impugnativa da lei proposta avverso il preavviso di fermo amministrativo eseguito ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, comma 4, su un'autovettura di sua proprietà.

La sentenza gravata ha preliminarmente rigettato l'eccezione di inappellabilità della sentenza di primo grado affermando che la qualificazione del ricorso introduttivo come opposizione all'esecuzione, effettuata dal giudice di pace, era erronea e che tale ricorso doveva invece qualificarsi come opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22; con la conseguenza che la sentenza che sul medesimo si era pronunciata doveva ritenersi appellabile per essere stata emessa dopo l'abrogazione dell'u.c. della L. n. 689 del 1981, art. 23 disposta dalla L. n. 40 del 2006, art. 26.

Il tribunale barese ha poi giudicato inammissibile l'opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22 avverso il preavviso di fermo, argomentando, in primo luogo, che il fermo amministrativo non avrebbe natura di sanzione ma di atto esecutivo preparatorio ed anticipatorio del pignoramento e, in secondo luogo, che, essendo l'atto impugnato un preavviso di fermo, con sollecito di pagamento, e non un fermo, la relativa impugnativa sarebbe stata carente di interesse ex art. 100 c.p.c..

Il ricorso si articola su quattro motivi, con i quali si censurano le statuizioni con cui il tribunale barese ha, rispettivamente: disatteso l'eccezione di inappellabilità della sentenza del giudice di pace; secondo il ricorrente, il tribunale avrebbe dovuto applicare il regime di impugnabilità della sentenza del giudice di pace in base alla qualificazione giuridica della domanda da quest'ultimo effettuata e, conseguentemente, avrebbe dovuto dichiarare tale sentenza inappellabile in forza dell'art. 616 c.p.c. nel testo vigente dall'1.3.06 al 4.7.09 (non applicandosi il testo dell'art. 616 c.p.c. risultante dalla novella recata dalla L. n. 69 del 2009, giacché alla data del 4.7.09 il giudizio non era pendente in primo grado, in quanto la sentenza del giudice di pace risale al 15.5.2008); disatteso implicitamente (omettendo al riguardo una pronuncia espressa) l'eccezione di tardività dell'appello, spiegata tanto con riferimento all'ipotesi di qualificazione del ricorso introduttivo come opposizione all'esecuzione (nel qual caso, sostiene il ricorrente, si sarebbe dovuto calcolare il termine lungo senza considerare la sospensione feriale), tanto con riferimento all'ipotesi di qualificazione del ricorso come opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22 (nel qual caso, sostiene sempre il ricorrente, si sarebbe dovuto avere riguardo alla data di notifica, e non di deposito, del ricorso in appello); disatteso implicitamente (omettendo al riguardo una pronuncia espressa) l'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto proposto per ragioni diverse da quelle previste dall'art. 339 c.p.c., comma 3 avverso una sentenza del giudice di pace resa su causa di valore inferiore a Euro 1.100 ritenuto inammissibile per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. il ricorso introduttivo avverso il preavviso di fermo, ad onta del contrario indirizzo espresso dalla Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 11087/10.

sssss si è costituita in questa sede.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 5.2.16 nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si censura la statuizione con cui il tribunale sssss rigettato l'eccezione con cui l'odierno ricorrente aveva dedotto l'inammissibilità dell'appello avverso la sentenza del giudice di pacessss sostegno della propria decisione il tribunale assume che "erroneamente il ricorso in primo grado è stato qualificato opposizione all'esecuzione" e che, trattandosi invece di un'opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22 la sentenza che su di essa si era pronunciata doveva ritenersi appellabile ai sensi della modificazione della L. n. 689 del 1981, art. 23 recata dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26. Il ricorrente assume, per contro, che il giudice di secondo grado non poteva ancorare il giudizio di inammissibilità dell'impugnazione ad una qualificazione del ricorso introduttivo diversa da quella operata dal primo giudice.

Il motivo è fondato. La sentenza gravata risulta infatti in contrasto con la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno reiteratamente affermato che l'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda così come è stata qualificata dal giudice, a prescindere dalla correttezza o meno di tale qualificazione, e non come le parti ritengano che debba essere qualificata, costituendo l'interpretazione della domanda giudiziale operazione riservata al giudice del merito (sentt. nn. 30201/08, 4617/11).

Il tribunale barese doveva quindi verificare l'ammissibilità dell'appello in base alla qualificazione dell'azione operata dal giudice di pace e pertanto, poichè quest'ultimo, come lo stesso tribunale afferma, aveva qualificata l'azione proposta dalla signora sssssssss come opposizione all'esecuzione, doveva verificare se, *ratione temporis*, la sentenza che su tale azione si era pronunciata fosse appellabile.

Tale verifica non poteva che avere esito negativo perchè, essendosi il giudizio di primo grado concluso il 15.5.08, data di deposito della sentenza del giudice di pace, nella specie non può farsi applicazione del testo dell'art. 616 c.p.c. come risultante dalla modifica recata dalla L. n. 69 del 2009, art. 49, comma 2, (che ha soppresso la proposizione, introdotta dalla L. n. 52 del 2006, art. 14 "La causa è decisa con sentenza non impugnabile"). Infatti, ai sensi della stessa L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 2, il nuovo testo dell'art. 616 c.p.c. è applicabile solo ai giudizi pendenti in primo grado al 4.7.09, data di entrata in vigore della ripetuta L. n. 69 del 2009; nel presente giudizio, quindi, opera ancora la regola della non impugnabilità delle sentenze che decidono le cause di opposizione all'esecuzione (in termini, vedi Cass. 20324/10: " in relazione alle sentenze che hanno deciso opposizioni all'esecuzione pubblicate tra il 1 marzo 2006 e il 4 luglio 2009, il regime impugnatorio applicabile resta quello della non impugnabilità; solo quelle pubblicate successivamente al 4 luglio sono soggette alla nuova regola della appellabilità, ai sensi del nuovo testo dell'art. 616 c.p.c..").

Il primo motivo di ricorso va quindi accolto perchè il giudizio non poteva essere proseguito per l'inammissibilità dell'appello avverso la sentenza di primo grado. Gli altri motivi restano assorbiti e la sentenza gravata va cassata senza rinvio.

Le spese del giudizio di legittimità e del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano in relazione al valore della causa di Euro 796,37, indicato dal ricorrente a pag. 25 del ricorso.

pqm

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri e cassa senza rinvio la sentenza gravata. Condanna ss spa a rifondere alla signora sssss spese del giudizio d'appello, che liquida in Euro 50 per esborsi, 250 per diritti e 300 per onorari, oltre accessori di legge, nonchè le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 700, oltre Euro 200 per esborsi e oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario ff